SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

STATUTO

Art. 1

L'Università di Bari istituisce presso la Facoltà di Giurisprudenza, ai sensi degli articoli 4, comma 1, legge 19/11/1990, n. 341, 17, commi 113 e 114, legge 15/05/1997, n. 127, e 16 DLvo 17/11/1997, n. 398, nonché del Regolamento approvato con decreto interministeriale 21/12/1999, n. 537, la *Scuola Biennale di Specializzazioni per le Professioni.*

La Scuola si giova dei mezzi finanziari e del personale, messi a disposizione dal Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dei proventi delle tasse di iscrizione e delle entrate rivenienti dagli accordi e convenzioni stipulati ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.

L'efficacia del presente Statuto è subordinata alla emanazione del decreto di approvazione del Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentito il Ministro della Giustizia.

Art. 2

Alla organizzazione ed al funzionamento della Scuola possono concorrere, sulla base di appositi accordi e convenzioni:

- altre Università e Facoltà con insegnamenti giuridici, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del DLvo 17/11/1997, n. 398;
- Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del DPR 30/12/1995, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR 10/03/1982, n. 162;

- Enti pubblici e privati, il Consiglio giudiziario del distretto della Corte di appello di Bari, la Scuola forense e la Scuola del notariato, nonché avvocati e notai, titolari di studi professionali individuali o associati, in funzione dello svolgimento di attività didattiche integrative, ai sensi dell'art. 2, ultimo capoverso, del DPR 10/03/1982, n. 162, e dell'art. 6, comma 2 DLvo 17/11/1997, n. 398;
- Enti pubblici, per il conferimento di contratti di insegnamento anche soprannumero;
- Enti pubblici e privati, per l'attribuzione di borse di studio.

Art. 3

La Scuola provvede alla formazione comune per un biennio non suscettibile di abbreviazione dei laureati in Giurisprudenza finalizzata all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'eser-cizio delle professioni di avvocato o di notaio.
A tal fine, la Scuola rilascia a conclusione del biennio il diploma di specialista che costituisce che costituisce titolo per l'accesso al concorso di magistratura, nonché titolo valutabile per lo svolgimento della pratica forense e notarile.

Art. 4

La Scuola si articola in due indirizzi, secondo l'Ordinamento didattico:
a) Giudiziario; forense
b) Notarile.

Art. 5

Alla Scuola sono ammessi i laureati in Giurisprudenza che abbiano superato il concorso per titoli ed esame previsto dalla disciplina vigente in materia e nel numero fissato annualmente dal Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della Giustizia.

Art. 6

L'iscrizione alla Scuola è subordinata al pagamento di una tassa, nella misura fissata annualmente dal Consiglio di Amministra-

zione della Università, salvo gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonché la concessione di borse di studio, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991**,** n. 390, come integrata dall'art. 6 del decreto legislativo.

Art. 7

Il Consiglio direttivo della Scuola, nominato con decreto rettorale, è costituito da dodici componenti e rimane in carica quattro anni. Sei componenti sono designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Bari, tra professori di ruolo di materie giuridiche ed economiche. Questi possono essere designati anche tra professori di Facoltà della Università di Bari diverse da quella di Giurisprudenza o tra professori di altre Università che abbiano stipulato appositi accordi o convenzioni ai sensi del precedente art. 2. Due componenti sono designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, tra quattro avvocati indicati dal Consiglio Nazionale Forense. Due componenti sono designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, tra quattro magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura. Due componenti sono designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, tra quattro notai indicati dal Consiglio Nazionale del Notariato. La mancata designazione dei membri non universitari non impedisce il funzionamento del Consiglio direttivo, purché costituito da almeno nove componenti.

Art. 8

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 2 volte l’anno, è validamente costituito con la presenza di: almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio direttivo fra i componenti aventi la qualifica di professore ordinario anche a tempo definito.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'organizzazione della Scuola, la programmazione dell'atti-vità didattica e lo svolgimento della prova di ammissione;
- stabilisce le modalità delle verifiche periodiche e della prova finale per il conseguimento del diploma;
- indica al Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza i nomi dei docenti;
- nomina i componenti le commissioni d'esame e le persone incaricate di svolgere il servizio di tutorato;
- promuove tutte le attività, anche di carattere pratico, utili al conseguimento delle finalità istituzionali della Scuola.

Art. 10

Gli insegnamenti che non siano coperti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, DPR 11/11/1980, n. 382, da professori di ruolo, ordinari o associati, in organico alla Scuola, secondo quanto stabilito dal Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, sono conferiti dal Rettore, per affidamento, per supplenza o per contratto, ai sensi della normativa a vigente, su proposta di quest'ultimo Consiglio. Gli insegnamenti assegnati in base a contratto possono essere conferiti a professori universitari fuori ruolo anche di altre Università, ad avvocati, a magistrati e a notai
di provate capacità ed esperienza.

Gli affidamenti, le supplenze ed i contratti sono conferiti annualmente ed hanno durata pari al corso al quale si riferiscono.

Il conferimento di incarichi di insegnamento ad avvocati, magistrati o notai non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Università, ai sensi della disciplina vigente in materia.

Qualora il numero degli iscritti ad un corso superi le 100 unità, sono nominati più docenti per il medesimo insegnamento; gli iscritti sono ripartiti per classi; tra i docenti della materia è nomi-

nato dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza un coordinatore della disciplina.

Art. 11

II servizio di tutorato implica lo svolgimento di compiti integrativi delle attività didattiche, di coordinamento fra i corsi, di assistenza e di orientamento degli iscritti, al fine di rendere questi ultimi partecipi del processo formativo. Il servizio di tutorato può essere affidato, in base a contratti regolati dall'art. 25 DPR 11 luglio 1980, n. 382, ad avvocati, a magistrati, a notai, nonché a dottori di ricerca in materie giuridiche e a cultori delle materie di insegnamento.
Il conferimento dell'incarico relativo al servizio di tutorato non comporta l'instaurazione di alcun rapporto con l'Università.

Art. 12

La frequenza dei corsi e delle altre attività didattiche è obbligatoria. L'assenza ingiustificata per oltre 60 ore di attività didattica comporta l'esclusione dalla Scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili e documentate, secondo la valutazione del Consiglio direttivo, questo, qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito del biennio ovvero la ripetizione di un anno. I corsi si svolgono, in conformità con l'ordinamento didattico, secondo un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio Direttivo, dall'ottobre al 30 aprile dell'anno successivo, per un totale annuale di almeno 500 ore di insegnamento, distribuite in non meno di tre giorni per settimana. Le attività pratiche possono essere svolte anche in altri periodi dell'anno e ad esse sono riservate almeno 250 ore, delle quali almeno 100 per *stages e tirocini*. L'attività didattica è svolta in forma interattiva: essa consiste nell'approfondimento degli aspetti fondamentali delle diverse discipline e consta di seminari, esercitazioni, discussione e simulazione di casi, redazione di te-

mi, di atti giudiziari e notarili, di provvedimenti giudiziari, nonché di pareri, con discussione pub-blica degli elaborati. Le attività pratiche possono svolgersi presso la sede della Scuola ovvero presso Uffici giudiziali o studi professionali, in attuazione di specifici accordi o convenzioni stipulati ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.

Art. 13

Durante il Corso sono stabilite verifiche periodiche, secondo modalità determinate dal Consiglio Direttivo.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della Scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Il diploma di specializzazione è conferito a seguito del superamento di una prova finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento interdisciplinare proposto dallo specializzando ed assegnato dai docenti delle discipline interessate. Il giudizio è espresso in settantesimi. La commissione per l'esame di diploma è formata da sette componenti, dei quali quattro docenti, un avvocato, un magistrato ed un notaio.

ORDINAMENTO DIDATTICO

Area A – I Anno
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di
- diritto amministrativo
- diritto civile
- diritto commerciale

- diritto costituzionale
- diritto delle comunità europee
- diritto penale
- diritto processuale civile
- diritto processuale penale
- diritto romano
- diritto del lavoro e della previdenza sociale
- economia e contabilità industriale
- informatica giuridica.

Area B – II Anno (*indirizzo giudiziario forense)*
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di
- diritto amministrativo
- diritto civile
- diritto commerciale
- diritto del lavoro e della previdenza sociale
- diritto ecclesiastico
- diritto internazionale
- diritto internazionale privato e processuale
- diritto penale
- diritto processuale civile
- diritto processuale penale diritto tributario
- deontologia giudiziaria e forense
- ordinamento giudiziario e forense
- tecnica della comunicazione e dell'argomentazione

Area C - II Anno (*indirizzo notarile)*
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di:
- diritto civile I (persone, famiglia, successioni)
- diritto civile 2 (obbligazioni e contratti)
- diritto civile 3 (diritti reali, pubblicità immobiliare)
- diritto commerciale 1 (imprese e società)
- diritto commerciale 2 (titoli di credito)

- diritto internazionale privato
- volontaria giurisdizione
- diritto tributario
- diritto urbanistico e della edilizia residenziale pubblica
- legislazione e deontologia notarile